

## **Sentenza N. 64 del 12 aprile 2013**

**Materia:** Protezione civile e governo del territorio

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “ Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni), art. 1:

- Comma 1, che inserisce i commi 6-bis e 6-ter nell'art.66 della l.r.27/2003, disponendo la non applicazione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale;
- Comma 2, che applica la disposizione di cui al comma 1 anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della DGR ivi prevista.

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2.

In premessa è da richiamare il principio fondamentale della legislazione statale in tema di governo del territorio e di protezione civile espresso nell'articolo 94 del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), ai sensi del quale *“nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'art. 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione”*.

In difformità dal principio fondamentale sopra citato, il legislatore della Regione Veneto ha disposto la non applicazione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la incolumità pubblica, individuati dalla giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale.

Verso la citata norma della Regione Veneto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato ricorso alla Corte Costituzionale, lamentando la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., per non aver la Regione rispettato nell'esercizio dell'attività legislativa concorrente in materia di protezione civile e governo del territorio, il principio fondamentale espresso dallo Stato (nell'art. 94 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, DPR 380/2001).

La Corte, esaminando nel merito la questione, ha ricostruito in materia il quadro normativo, entro il quale:

- la disciplina sugli interventi edilizi nelle zone sismiche e sulla relativa vigilanza, attribuita alla materia della protezione civile, è oggetto di competenza legislativa concorrente (art. 117, comma terzo, Cost.);
- il principio fondamentale (sentenza 312/2010) della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (di cui all'art. 94 del DPR 380/2001) esprime, in considerazione del rischio sismico, l'esigenza di vigilanza sulle costruzioni, finalizzata alla tutela del territorio, ma anche e soprattutto alla tutela della incolumità pubblica.

L'intervento regionale, operato attraverso la norma impugnata, anche se adottato in relazione a progetti ed opere di modesta complessità strutturale, è stato ritenuto lesivo del principio fondamentale della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione di cui all'art.94 del DPR 380/2001; e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma censurata per violazione dell'art. 117, comma terzo, Costituzione.